

# ENTI LOCALI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

1

- L'AVVENTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (**E**FATTURA) NEL CICLO ATTIVO (ATTIVITA' COMMERCIALI)
- IL PUNTO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL CICLO PASSIVO (FATTURA**PA**)

# Efattura / FatturaPA– riferimenti normativi

2

## Efattura

- Art. 1, commi 909, 916, 917, 920, L. 205/17: istituzione Efattura, sanzioni, conservazione, decorrenza etc.
- Art. 1 del D.lgs. 127/15 (modificato dalla L. 205)
- Articoli Capo II del DL 119/18 (modificato dalla L. 145/18)
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30.04.2018, Prot. n. 89757/2018: regole tecniche Efattura (ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche allegato A del 10.10.2018).

## FatturaPA

- Art. 1, commi 209 e segg, L. 244/07 (istituzione obbligo)
- DM 03.04.2013, n. 55 (attuazione)
- Direttiva comunitaria 2014/55/UE istituzione «fatturaPA» comunitaria (*rectius*: fatturazione elettronica negli appalti pubblici)
- D.lgs 27.12.2018 n. 148 attuazione in Italia della direttiva UE
- Imminente modifica del DM 55

## Introduzione Efattura e ricaduta su fatturaPA

3

- Nulla muta con riferimento alla fatturaPA. Le amministrazioni destinatarie continuano a ricevere i documenti fiscali secondo le norme vigenti e le modalità in essere dal 31.03.2015. Pertanto, tramite il SdI:
  - ricevono fatturePA da qualsiasi fornitore con partita IVA italiana;
  - emettono Efattura nei confronti dei clienti «privati» e fatturaPA nei confronti di clienti pubbliche amministrazioni

## L'arrivo della «fatturaPA» europea negli appalti pubblici

4

Decorrenza del decreto legislativo 148 (artt. 3 e 4):

18 aprile 2019 per le amministrazioni dello Stato

**18 aprile 2020** per le amministrazioni periferiche (**enti locali**) NB: entrano nella casistica anche le società in house in quanto il decreto rimanda ai soggetti tenuti ad applicare il Codice degli appalti.

art. 3: i soggetti di cui all'articolo 1 **sono tenuti (\*)** a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche **conformi allo standard europeo** sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

\* La fatturazione elettronica verso le PA, secondo lo standard comunitario, è un **diritto** degli appaltatori, non un **obbligo**.

# Rifiuto fatturaPA

5

Art. 15-bis

*Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica.*

**1. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:**

**"g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalita' con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati".**

**Nella legislazione concernente la fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni (fatturaPA) è prevista la regolamentazione attraverso decreto ministeriale del c.d. "rifiuto" della fattura**

## Efattura – esclusioni soggettive

6

- L'obbligo di fatturazione **attiva** (Efattura) nei confronti **di privati** esclude soltanto i soggetti “minimi”, “forfettari” ed gli enti non profit in regime L. 398/91 con volume d'affari < di 65.000 euro\*. Pertanto, le pubbliche amministrazioni (enti locali, aziende sanitarie, etc.) devono emettere Efattura nei confronti dei propri clienti, qualunque sia lo *status* fiscale di questi: imprese, professionisti, enti non profit, consumatori finali, persone fisiche.

\* l'esonero non riguarda la fatturazione verso le PA

## Efattura esclusioni oggettive

7

- L'introduzione della Efattura non amplia la casistica dell'obbligo di emissione del documento rispetto alla normativa attualmente in vigore. Ciò significa che tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) per le quali l'art. 22 del DPR 633/72 (e norme complementari) esonera dall'obbligo di fatturazione, non dovranno essere fatturate con modalità elettronica dal 1° gennaio 2019, fatta salva, ovviamente, l'esplicita richiesta da parte del cliente (non oltre il momento di effettuazione dell'operazione). Il mantenimento dell'esonero varrà anche per coloro che si avvalgano della dispensa per le operazioni esenti di cui all'art. 36-bis del citato decreto 633.
- Speciale **divieto** di Efattura (limitatamente al 2019) è stato introdotto per le prestazioni sanitarie i cui dati sono potenzialmente da comunicare al sistema Tessera sanitaria (art. 10-bis del DL 119/18).

# Efattura esempi esclusioni oggettive

8

L'**esonero** dall'obbligo di emissione di fattura ex art. 22 vale per le seguenti tipiche attività:

- a) servizio **trasporti** (art. 22, c. 1, n. 3);
- b) servizio **pasti a domicilio** (art. 22, c. 1, n. 4) trattandosi di prestazione resa presso il domicilio del cliente;
- c) servizio **assistenza domiciliare** (per il succitato n. 4 dell'art. 22);
- d) servizio **mensa scolastica**. Benché l'art. 22 faccia esplicito riferimento alle mense aziendali, l'art. 2, c. 2, del DPR 696/96 (lett. i) esonera tali prestazioni dalla certificazione fiscale (fattura, ricevuta fiscale e scontrino).

Per quanto concerne **scuola materna e asilo nido**, vige l'obbligo di emissione di fattura in quanto non contemplato dall'art. 22 (vedasi in particolare il n. 6). Tuttavia, ai sensi dell'art. 36-bis, trattandosi di attività esente, può essere optata la dispensa, previa gestione contabile separata ex art. 36, c. 4.

Riguardo al servizio di **lampade votive**, essendo disciplinato dal DM 24.10.2000, n. 370, la relativa bollettazione è assimilata dall'Agenzia delle Entrate alla fatturazione e pertanto, salvo un auspicabile diverso orientamento rispetto al passato (cfr. ris. n. 68 del 21.09.2018; risposta ad interpello n. 4/2018) allo stato attuale si deve procedere con fatturazione elettronica.

I corrispettivi derivanti dalla **iscrizione a corsi** da parte di consumatori finali non rientrano nelle previsioni di cui al citato articolo. In particolare, non può ritenersi annoverabile tra le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico (c. 1, n. 4)

I corrispettivi spettanti agli enti pubblici per **l'organizzazione di soggiorni climatici per anziani** sono esonerati da fattura ex DM 01.07.1998.

## Efattura – Servizio d’Interscambio

9

- Analogamente alla fatturaPA, le Efatture transitano per il Servizio d’Interscambio (SdI) che recapita ai clienti le fatture trasmesse dai soggetti emittenti. Tutti gli interessati possono utilizzare i software di compilazione ed invio della Efattura messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio portale (sezione “Fatture e Corrispettivi”).

## Efattura – sanzioni

**Art. 1, c. 6, D.lgs 127/15:** *In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(\*). Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(\*\*), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.*

*(\*) dal 90% al 180% dell'imposta*

*(\*\*) omessa autofattura denuncia (100% dell'imposta)*

## Efattura – sanzioni

### *Riduzione sanzioni per il primo semestre 2019 – art. 10 del DL 23.10.2018*

*1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:*

*a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;*

*b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».*

**Art. 1, c. 3, D.lgs 127/15:** ... *Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, **su richiesta**<sup>\*</sup>, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.*

«Istruzioni» dell'Agenzia delle Entrate (*Vademecum* aggiornato al 4 ottobre 2018 sulla Efattura, pag. 19): *Se il cliente è un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio o forfettario, o un piccolo agricoltore, il fornitore dovrà rilasciargli una copia su carta (o per email) della fattura inviata al SdI ricordandogli che potrà consultare e scaricare l'originale della fattura elettronica nella sua area riservata di "Consultazione - Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi".*

**\* Inciso inserito dall'art. 1, c. 354, L. 145/18 per ottemperare alle richieste del garante della Privacy**

I consumatori finali (persone fisiche, enti non profit senza P. IVA, condomìni) **non possono consultare le fatture elettroniche nel portale «Fatture e corrispettivi»**. Da aprile 2019 potranno dare l'adesione per accedere a un'area riservata sul sito delle Entrate, da cui - a partire poi dal 3 luglio - potranno leggere e scaricare le fatture veicolate tramite il Sistema di interscambio (Sdi). Per i consumatori finali, infatti, **come richiesto nel parere del Garante della *privacy***, esisterà un'area *ad hoc* in un'altra sezione del sito, accessibile con il Pin di Fisconline, ove troveranno la copia della fattura in un formato consultabile senza bisogno di software. Gli amministratori condominiali dovranno avere le credenziali di Fisconline abbinate al codice fiscale del condominio. **L'alternativa, per tutti questi soggetti che pretendano di avere prima del luglio 2019 la fattura in formato Xml, è comunicare al fornitore una Pec e dotarsi di un software per la “ lettura” del file.**

### Semplificazioni per l'emissione delle fatture

#### **Art. 11 del DL 119/18:**

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, semprechè tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.».

2. **Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.**

## Efattura – avviso di mancato recapito clienti soggetti passivi

15

Quando si incorre nella fattispecie di “mancato recapito”, la fattura si dà per emessa ma anziché pervenire sulla PEC o sul canale del soggetto ricevente, viene messa a disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate del cessionario/committente.

Alla piattaforma Fatture e Corrispettivi possono accedere i contribuenti dotati di credenziali Fisconline, oppure SPID o carta CNS. È altresì possibile conferire una o più deleghe ad intermediari per la gestione dei diversi flussi connessi alla fatturazione elettronica

In questi casi, il fornitore viene avvisato del mancato recapito, ed è tenuto (anche con una semplice telefonata o mail ordinaria) ad informare il proprio cliente (soggetto ricevente) che la fattura elettronica è rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente anticipando una “copia di cortesia” della fattura (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018).

La “copia di cortesia” non è la vera fattura, laddove si rientri nel caso di fattura in formato elettronico obbligatorio.

.Quando il fornitore ha inviato il file fattura XML all’Agenzia delle Entrate, il Sistema di Interscambio lo ha verificato, riconoscendolo come valido a tutti gli effetti. La fattura, pertanto - nell’ottica del fornitore - si considera emessa.

## Efattura – avviso di mancato recapito clienti soggetti passivi

16

In caso d'impossibilità di recapito, secondo il Provvedimento 30.04.2018, il SdI avvisa il soggetto che ha emesso la fattura, inviando un avviso di impossibilità di recapito, e spetta proprio al fornitore avvisare il proprio cliente di quanto accaduto, specificando altresì che la fattura si trova nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

La fattura (elettronica) “vera”, ovvero quella in formato elettronico XML, vista l'impossibilità di recapito, è memorizzata e messa a disposizione del destinatario nella sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Da parte del soggetto che necessita di ricevere la fattura (il cliente) è quindi necessario entrare nella piattaforma Fatture e Corrispettivi, area Consultazione/Dati rilevanti ai fini IVA.

Il momento in cui si prende visione della fattura viene memorizzato dal sito dell'Agenzia delle Entrate, ed è solo a partire da tale momento che la fattura si considera come ricevuta da parte del cessionario.

Solo da quel momento, **indipendentemente dalla data di emissione della fattura**, si potrà procedere con l'annotazione sul registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del D.P.R. 633/72 e quindi con **la detrazione dell'IVA**.